

Penale Sent. Sez. 5 Num. 20366 Anno 2015

Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA

Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

Data Udiienza: 26/03/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI**

nei confronti di:

FERRARO FABIO N. IL 04/06/1979

DE MARTINO SERGIO N. IL 05/01/1980

AVELLINO ANIELLO MIRKO N. IL 12/05/1978

DE GREGORIO ANTONIO N. IL 29/10/1987

avverso la sentenza n. 25230/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
27/11/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;



- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha pronunciato sentenza di non doversi procedere a carico di Ferraro Fabio, De Martino Sergio, Avellino Aniello Mirko, De Gregorio Antonio per insussistenza del fatto.

I quattro erano accusati di diffamazione in danno di Spinelli Felice ed Esposito Marianna, giornalisti del "Corriere di Capri", per avere - prendendo spunto da un articolo apparso sul giornale suddetto, intitolato "Muore dopo overdose 38enne caprese" - pubblicato sul proprio profilo Facebook commenti sprezzanti nei confronti dei giornalisti di Capri.

2. Osserva il giudicante che i vari commenti apparsi sul social network hanno preso il via da un primo commento di Fabio Zeta Vegan Ferraro delle ore 20,45 di una non meglio precisata domenica e che ad esso si sono poi aggiunti altri commenti, senza che mai sia stato menzionato il giornale su cui era apparso l'articolo, né gli articolisti, né il luogo di pubblicazione; inoltre, senza alcun specifico riferimento alla notizia commentata con l'articolo criticato. La genericità dei commenti non consentiva, pertanto, di individuare determinate persone "come parti lese".

3. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli per mancanza e contraddittorietà della motivazione.

Deducano che il Giudice dell'udienza preliminare debba, ai fini di una pronuncia di non luogo a procedere, esprimere una valutazione prognostica in ordine alla "completabilità degli atti di indagine preliminare" e alla "inutilità del dibattimento". Pertanto, anche in presenza di elementi insufficienti o contraddittori, deve dar conto del fatto che il materiale acquisito è insuscettibile di successivo completamento. Invece, nella specie, il Giudice dell'udienza preliminare non ha formulato alcun doveroso apprezzamento in merito alla possibilità che l'accusa fosse sostenibile nel dibattimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i ricorsi sono infondati. Sebbene lamentino un vizio di motivazione, i ricorrenti prescindono totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata,



limitandosi ad affermare un principio di diritto esatto, ma non attinente al caso concreto. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha, invero, assolto gli imputati per aver ritenuto che nessuna diffamazione è stata consumata nella specie, per non aver intravisto alcuna correlazione tra i commenti apparsi su Facebook e gli autori dell'articolo pubblicato sul "Corriere di Capri", in quanto quei commenti non facevano alcun riferimento al giornale in questione, né al luogo di pubblicazione dello stesso, né agli autori dell'articolo; inoltre, non contenevano nemmeno riferimenti all'articolo commentato. Per tale motivo i giornalisti del Corriere di Capri, e in particolare gli autori dell'articolo "Muore dopo overdose 38enne caprese", non potevano ritenersi diffamati.

Nessuna contestazione di questi argomenti viene mossa col ricorso. Pertanto, la possibilità di approfondimento in sede dibattimentale rimane teorica e congetturale, siccome affermata senza specificazione dell'oggetto.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi del Pubblico Ministero e del Procuratore Generale.

Così deciso il 26/3/2015